



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 127 del 29/07/2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2010, n. 875

Art.15, comma 2, L.R. n. 8/04 e s.m.i.. Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in regime di ricovero per acuti della C.d.C. "S. Michele" in Manfredonia per le branche di Oncologia, Gastroenterologia, Pneumologia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che:

con nota datata 13/11/2009 il legale rappresentante della Casa di Cura "S. Michele" sita in Manfredonia ha presentato istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di n. 5 p.l. di Gastroenterologia, giusta pre-intesa sottoscritta e recepita con D.G.R. n. 813/2006, nonché al conseguente rilascio dell'accreditamento istituzionale di n. 35 p.l. per le seguenti discipline:

- n. 20 p.l. Gastroenterologia
- n. 15 p.l. Pneumologia

richiamata la nota del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria prot. n. AOO_081/869/Coord del 23/2/2010 con la quale è stato incaricato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG ad effettuare idoneo sopralluogo presso la citata struttura finalizzato alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'autorizzazione all'esercizio di n. 5 p.l. di Gastroenterologia;

acquisita e letta la nota prot. n. 3376/DIP/1 del 09/06/2010 a firma del Direttore di Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG che testualmente recita:

"Oggetto: Casa di Cura "San Michele" - Accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria."

Con riferimento alla nota Prot. N° AOO-081/869/Coord del 23.02.2010, con la quale è stato chiesto a questo Dipartimento di Prevenzione di effettuare idoneo sopralluogo presso la Casa di Cura "San Michele" finalizzato alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'esistenza di tutti i requisiti organizzativi minimi prescritti dal R.R. n. 3/2005 in relazione alle articolazione delle case di cura per la quale è stata prodotta domanda di autorizzazione a n. 05 posti letto di Gastroenterologia, a conclusione delle operazioni di verifica si relaziona quanto segue:

• Unità Funzionali Specialistiche

La richiesta di accreditamento presentata alla Regione Puglia in data 16.11.09, come previsto dalla preintesa sottoscritta e recepita con D.G.R n. 813 del 13.06.2006, riguarda complessivamente n. 35 posti letto da accreditare (20 gastroenterologia - 15 pneumologia). Allo stato sono attive le unità specialistiche di gastroenterologia (15 posti), pneumologia (15 posti letto), oncologia (10 posti letto)

- Autorizzazioni:

1. Autorizzazione Decreto Presidente GR. n. 1053 del 23.03.1985 - Casa di cura privata con dotazione complessiva di n.40 posti letto, ad indirizzo medico-oncologico (10 posti letto), medico-broncologico (15 posti letto) e medico-gastroenterologo (15 posti letto) fascia funzionale B;

2. Preintesa sottoscritta e recepita con D.G.R n. 813 del 13.06.2006 - Posti letto da accreditare n. 35 (20 gastroenterologia - 15 pneumologia);

1. Precedenti autorizzazioni:

- Autorizzazione Decreto del Medico Provinciale n. 282 del 14.01.1972 - Casa di cura privata con dotazione di n. 20 posti letto, branca specialistica otorinolaringoiatria;

- Convenzione a norma dell'art. 18 legge 17.8.1974 n. 386 con atto stipulato il 25.02.1980;

- Autorizzazione Decreto Presidente G.R. n. 1697 del 16.09.1983 - Casa di cura privata, con dotazione complessiva di n.30 posti letto, ad indirizzo medico-oncologico (10 posti letto), medico-broncologico (10 posti letto) e medico-gastroenterologo (10 posti letto) fascia funzionale B;

Note:

a. Vengono anche erogate prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale in regime di non accreditamento con il SSN per le discipline di:

- Patologia clinica
- Radiologia tradizionale
- Ecotomografia
- Endoscopia
- Otorinolaringoiatria
- Cardiologia
- Oculistica

La struttura non è in possesso dell'autorizzazione comunale all'esercizio per erogare prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale prevista dal comma 4, art. 8 della L.R. 8/2004.

b. Verbale accertamento requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi L.R. n. 8/2004 Dipartimento Prevenzione AUSL FG/2 del 13.03.2006 "i locali sono in possesso dei requisiti strutturali, impiantistici e tecnici, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di Casa di cura con "Attività sanitaria di ricovero per le branche di Gastroenterologia (pl 15), Oncologia (p1 10), Pneumologia (pl. 15), Chirurgia Generale (pl. 20)

c. Autorizzazione n. 23 rilasciata dal Sindaco del Comune di Manfredonia in data 12 aprile 2006 all'esercizio di "Casa di Cura" con attività sanitaria di ricovero per le branche di:

- Gastroenterologia p.l. 15
- Oncologia p.l. 10
- Pneumologia p.l. 15
- Chirurgia Generale p.l. 20

L'autorizzazione è stata rilasciata da autorità incompetente. Ai sensi del comma 3, art. 8 della L.R. n. 8/94 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie che erogano prestazioni sanitarie in regime di ricovero. La Regione Puglia non ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio (Nota Prot. 24/11431/112118 del 05.07.2002 - Assessorato Sanità Regione Puglia)

- Requisiti Strutturali

Lo stato di fatto dei locali, come da planimetria acquisita, non è conforme a quanto riportato nel Certificato di Agibilità rilasciato dal Comune di Manfredonia in 24.04.1996.

Non risulta acquisita l'autorizzazione prevista art. 65 del D.Lvo n. 81/08 per poter adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Le ristrutturazioni hanno interessato in particolare il piano interrato dove, in sostituzione delle due sale operatorie, sono state realizzati due ambienti dedicati all'ecografia e dall'endoscopia con annessi locali di servizio (Preparazione personale medico, sala refertazione, spogliatoi pazienti, bagni, ecc. la rimanente zona di questo livello è dedicato alla radiologia (Radiologia Diagnostica 1, Radiologia Diagnostica 2, Sala Tac.) con annessi locali di servizio.

L'Unità funzionale di Oncologia non è dotata di locali dedicati e di attrezzature specifiche.

L'attuale assetto strutturale e tecnologico è sovrapponibile a quanto documentato negli allegati al Parere igienico sanitario Prot. 298/08 rilasciato dal Servizio Igiene Pubblica Area Sud ASL FG in data 10.06.2008 e nelle "PLANIMETRIE STATO DI FATTO" del novembre 2009 a firma dell'Ing. Pasquale Potenza, nelle quali non è riportata la ubicazione dell'Unità di Manipolazione dei Chemioterapici Antblastici, requisito strutturale indispensabile di un reparto di Oncologia.

Come previsto dalle linee guida nazionali ed europee una unità di Oncologia Medica, oltre che garantire diagnosi e cura al paziente oncologico, deve assicurare la gestione della tossicità da antblastici anche ai fini della tutela della salute dei lavoratori esposti. La preparazione dei farmaci antblastici può essere eseguita esclusivamente nella "Unità di Manipolazione di Chemioterapici Antblastici, in accordo con l'art. 3, comma 1, lettera b, art.64 del D.lvo 626/94 2009 e in conformità ai requisiti previsti dal documento della Conferenza Stato-Regione sulle "Linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antblastici in ambiente sanitario" (G.U. 7.10.99)

Agli atti risulta l'acquisto e la fornitura in data 31.07.2002 da parte della Ditta Lasit di Cornaredo (MI) di una "Cappa a flusso laminare CYTOFASE 2003 Matr. 143 (Documento di trasporto A00465). Circa l'attuale collocazione della cappa il Dott. Ciliberti Domenico, amministratore delegato della Casa di Cura "San Michele", ha dichiarato che la stessa ed altre attrezzature utilizzate per le attività oncologiche sono depositate in locali agricoli di sua proprietà e che dall'1.01.2010 non vengono più eseguite prestazioni di chemioterapia. (Verbale del 31.05.2010)

All'unità funzionale di Oncologia, come risulta dal libro matricola, non risulta essere mai stato assegnato personale medico dipendente con la specializzazione in oncologia. Svolge attività di consulenza dal 14.11.2003, con un impegno orario di 18 ore mensili, il Dott. Antonio Piano, specialista in oncologia.

Nella Carta dei Servizi viene indicato che vengono erogate prestazioni di ricovero in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale per le branche di Gastroenterologia e Pneumologia. Dal Contratto per la erogazione ed acquisto di "Prestazioni di Ricovero" sottoscritto dalla Casa di Cura San Michele con l'Azienda Unità Sanitaria Locale provincia di Foggia per l'intero anno 2009, risulta che l'Erogatore è obbligato a erogare le prestazioni di ricovero rientranti tra quelle delle discipline di convenzionamento, che come da dichiarazione dello stesso risultano essere: Gastroenterologia (15 PL), Oncologia (10 PL), Pneumologia (15 PL). Come dichiarato dal Dott. Ciliberti Domenico, amministratore delegato della Casa di Cura "San Michele", la struttura ha erogato prestazioni di ricovero per l'oncologia nel corso dell'anno 2010, con esclusione della chemioterapia (Verbale del 31.05.2010).

Nella Carta dei Servizi viene indicato, come pure nei siti internet "Pagine Gialle" e "Corriere della Sera SORTELLO CANCRO", che la Casa di Cura eroga prestazioni di Radiodiagnostica TAC.

Dai documenti aziendali (Elenco attrezzature TAC, Istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, Documento della Valutazione dei Rischi del 16.04.2010) risulta che "non è installato il tomografo con i relativi comandi", per cui nella struttura non possono essere eseguiti accertamenti radiologici con la tecnologia TAC.

Le informazioni contenute nella Carta dei Servizi e diffuse attraverso i siti internet diffondono un messaggio ingannevole per quanto riguarda le prestazioni di oncologia e di radiodiagnostica TAC.

4. Requisiti organizzativi:

- Direzione Sanitaria

1 Direttore sanitario Responsabile di raggruppamento - dipendente T.I

- Unità Funzionale Gastroenterologia
 - 1 Medico aiuto non specialista - dipendente TI
 - 1 Medico assistente specialista - dipendente TI
- Unità Funzionale Pneumologia
 - 1 Medico aiuto non specialista - dipendente T.I
- Radiologia-Tac
 - 1 Medico specialista - dipendente T. Definito (ha superato i limiti di età)
 - 2 Tecnici sanitari di radiologia medica - dipendente TI
- Laboratorio analisi cliniche
 - 1 Biologo - dipendente TI
 - 1 Tecnico di laboratorio analisi - dipendente TI
- Personale infermieristico
 - 2 Caposala - dipendenti TI
 - 1 infermiere responsabile deposito farmaceutico - dipendente TI
 - 12 infermieri - dipendenti TI
- Personale ausiliario
 - 9 Ausiliari Socio Sanitari - Dipendenti
 - 1 OTA - dipendente TI
- Personale Amministrativo e Servizi
 - 1 Direttore amministrativo - dipendente T.I
 - 4 impiegati - dipendenti TI 3
 - 3 portieri-centralinisti - dipendenti TI
- Consulenti con contratto libero professionale
 - a. Medico specialista in gastroenterologia - 20 ore mensili
 - b. Medico specialista in pneumologia - impegno orario non definito e limitato ad alcuni periodi dell'anno.
 - c. Medico specialista in cardiologia - 10 ore settimanali con due accessi
 - d. N° 3 Medici di Guardia - impegno orario non definito.
 - e. Medico specialista anestesia e rianimazione - impegno orario non definito (da verificare situazione di incompatibilità)
 - f. Farmacista
 - g. Dietista
 - h. Biologo

Note:

- L'organizzazione in Unità funzionali (Gastroenterologia, Pneumologia e Oncologia) è soltanto formale in quanto l'area di degenza è articolata solo attraverso una suddivisione per sesso, senza una specifica definizioni degli spazi e di conseguenza non vi è alcuna separazione tra pazienti di pertinenza gastroenterologica, pneumologia e oncologica.
- Dall'esame dei turni di servizio si evince che la dotazione organica del personale medico con rapporto di lavoro dipendente non garantisce la continuità assistenziale nelle singole unità funzionali specialistiche.

Nel mese di maggio 2009 per 22 giorni è stato presente nella struttura un solo medico dalle ore 14 alle ore 20 per garantire l'assistenza ai pazienti delle tre unità funzionali specialistiche. Nel mese di giugno 2009 è prevista per lo stesso arco di tempo la presenza di un solo medico per 22 giorni. Il turno di guardia notturno (2008) è garantito da un medico a rapporto libero professionale (n. 3 unità) e da un solo infermiere per entrambi i piani di degenza.

E' garantita la presenza del Direttore Sanitario, che svolge anche le funzioni di direttore di raggruppamento delle tre unità funzionali solo nel turno 8-14, del Radiologo nello stesso turno per 4

giorni alla settimana.

Non è garantita la pronta disponibilità e la sostituzione in caso di assenza per ferie o malattia del personale addetto alle attività diagnostiche, in particolare per le attività di analisi chimico-cliniche e di radiodiagnostica.

Il ricorso a medici specialisti, tramite consulenze con contratti a rapporto libero professionale, anche per il limitato impegno orario previsto, non possono essere considerate come sostitutive della dotazione organica né sopperiscono alla mancanza in organico di dipendenti in possesso della specializzazione o dei titoli professionali di carriera sostitutivi previsti dal D.M. 30.01.1998 per le discipline di gastroenterologia, pneumologia e oncologia.

Il Medico radiologo ha superato i limiti di età per il mantenimento in servizio previsto per il personale dipendente del S.S.N.

Gli altri contratti libero professionali di consulenza riguardano discipline diverse dalle prestazioni erogate in regime di accreditamento. Nella Carta dei Servizi viene indicato che vengono erogate prestazioni di ricovero in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale per le branche di Gastroenterologia e Pneumologia.

Dal Contratto per la erogazione ed acquisto di "Prestazioni di Ricovero" sottoscritto dalla Casa di Cura San Michele con L'Azienda Unità Sanitaria Locale provincia di Foggia per l'intero anno 2009, risulta che l'Erogatore è obbligato a erogare le prestazioni di ricovero rientranti tra quelle delle discipline di convenzionamento, che, come da dichiarazione dello stesso, risultano essere: Gastroenterologia (15 PL), Oncologia (10 PL), Pneumologia (15 PL).

Come dichiarato dal Dott. Ciliberti Domenico, amministratore delegato della Casa di Cura "San Michele", la struttura ha erogato prestazioni di ricovero per l'oncologia nel corso dell'anno 2010, con esclusione della chemioterapia (Verbale del 31.05.2010). Nella Carta dei Servizi viene indicato, come pure nei siti internet "Pagine Gialle" e "Corriere della Sera SORTELLO CANCRO", che la Casa di Cura eroga prestazioni di Radiodiagnostica TAC.

Dai documenti aziendali (Elenco attrezzature TAC, Istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, Documento della Valutazione dei Rischi del 16.04.2010) risulta che "non è installato il tomografo con i relativi comandi". per cui nella struttura non possono essere eseguiti accertamenti radiologici con la tecnologia TAC. Le informazioni contenute nella Carta dei Servizi e diffuse attraverso i siti internet diffondono un messaggio ingannevole per quanto riguarda le prestazioni di oncologia e di radiodiagnostica TAC.

CONCLUSIONI

Dall'esito della verifica si è accertato che la Struttura Casa di Cura "San Michele", gestione Daunia Medica s.r.l., rappresentata legalmente dal Dott. Giovanni Ciliberti nato il 18.07.1926, con sede alla via Cozzolete n. 29:

- non è in possesso dei requisiti strutturali, impiantistici e tecnici e organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria in regime di ricovero per acuti per la branca di Oncologia con numero 10 posti letto;
- non è in possesso dei requisiti organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria in regime di ricovero per acuti per le branche di Gastroenterologia (pl 20) e Pneumologia (15 pl)
- non è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria per erogare prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale prevista dal comma 4, art. 8 della L.R. 8/2004.
- Si richiede, pertanto, ai sensi del comma 2, art. 15 della L.R. n. 8/2004 la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in regime di ricovero per acuti per la branca di Oncologia (10 pl), Gastroenterologia (15 pl), Pneumologia (15 pl).

Sono stati adottati i seguenti provvedimenti di competenza di questo Dipartimento di Prevenzione:

1. richiesta al Sindaco del Comune di Manfredonia di sospensione dell'esercizio dell'attività di erogazioni di prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale per mancanza della autorizzazione prevista dal

comma 4, art. 8 della L.R. 8/2004;

2. richiesta al Sindaco del Comune di Manfredonia di revoca dell'Autorizzazione Sanitaria n. 23 rilasciata il 12.04.2006 per l'esercizio di attività sanitaria di ricovero per branche di gastroenterologia (pl 15), oncologia (pl 10), pneumologia (pl 15) e chirurgia generale (pl 20);”

preso atto della gravità assoluta degli esiti dell'accertamento nell'ambito della normale attività di verifica da parte del Dott. Carella in ragione della succitata nota;

ritenuto che i fatti ivi esposti non consentono la prosecuzione neanche temporanea del rapporto di accreditamento provvisorio e del conseguente rapporto basato sulla fiducia istituzionale;

letto l'art. 15 della L.R. n. 8/04 che al comma 2 dispone che “le Autorità competenti revocano l'autorizzazione e dispongono la conseguente chiusura della struttura nella quale sia stato accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse gravi e/o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, fatta salva, nei casi previsti, la trasmissione di informativa di reato all'Autorità giudiziaria”;

preso atto che il Dott. Carella ha richiesto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi del comma 2, art. 15 della L.R. n. 8/2004 dell'attività sanitaria in regime di ricovero per acuti per la branca di Oncologia (10 PI), Gastroenterologia (15 PI), Pneumologia (15 PL);

preso atto che l'adozione del presente provvedimento rappresenta atto dovuto e vincolato nonché ineludibile ed improrogabile stante l'urgenza di tutelare nelle forme più assolute il diritto alla tutela della salute dei pazienti e degli operatori della casa di cura all'esame;

DECRETA

- di prendere atto della relazione del Direttore di Dipartimento di Prevenzione di Foggia, che qui si intende integralmente riportata, sugli esiti dell'accertamento effettuato, in sede di verifica dei requisiti, sulla Casa di Cura “S. Michele” sita in Via Cozzolete n. 29 - Manfredonia (FG);
- di revocare con effetto immediato, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. n. 8/04, l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria in regime di ricovero per acuti per la branca di Oncologia (10 p.l.), Gastroenterologia (15 p.l.), Pneumologia (15 p.l.) della Casa di Cura “S. Michele” sita in Via Cozzolete n. 29 - Manfredonia (FG) concessa con D.P.G.R. n. 1053 del 23/03/1985;
- di disporre, per l'effetto, ai sensi dell'art. 15, comma 2. della L.R. n. 8/04 che testualmente recita: “ le Autorità competenti revocano l'autorizzazione e dispongono la conseguente chiusura della struttura nella quale sia stato accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse gravi e/o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, fatta salva, nei casi previsti, la trasmissione di informativa di reato all'autorità giudiziaria”, la conseguente chiusura della Casa di Cura “S. Michele” sita in Manfredonia (FG);
- di notificare il presente decreto:
Al Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria per gli adempimenti consequenziali;
Al Sindaco del Comune di Manfredonia;
All'Ispettorato del Lavoro - Sede Al Direttore Generale dell'ASL FG per gli adempimenti consequenziali;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia;

- di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.P.

Bari, lì 21 luglio 2010

Vendola
